

Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

Art. 30

(Condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali)

1. Per garantire l'equilibrio complessivo del sistema finanziario e assicurarne la sana gestione economico-finanziaria sono individuate le condizioni strutturali di gestione dei bilanci degli enti locali rilevabili mediante indicatori significativi.

(2)(5)

2.

(ABROGATO)

(3)

3. Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti con cadenza triennale:

a) gli indicatori di stabilità finanziaria;

b) lo schema di documento di sintesi degli indicatori di cui alla lettera a).

(1)(4)(6)

4.

(ABROGATO)

(7)

Note:

1 Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 38, comma 1, L. R. 20/2016

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

3 Comma 2 abrogato da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

4 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

5 Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 6/2023

6 Comma 3 sostituito da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 6/2023

7 Comma 4 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 6/2023